



Comune di Vinadio

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.9

OGGETTO:

**SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONI
PER L'ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue addi diciotto del mese di febbraio alle ore sedici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORNARA GIUSEPPE PIETRO - Sindaco	Si
2. ANGELO GIVERSO - Vice Sindaco	Si
3. DEGIOANNI Giuseppe - Assessore	Si
4.	
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste il Vice Segretario **dr. Roberta PAPPADOPOLO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor **CORNARA GIUSEPPE PIETRO**, nella sua veste di **Sindaco**, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che tutte le attività gestite dall'ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, rientrano nella categoria dei "Servizi pubblici a domanda individuale".

Dato atto che le contribuzioni degli utenti per i servizi a domanda individuale trovano una prima regolamentazione con l'art. 3 del D.L. n. 786/1981, convertito in legge n. 51/1982, secondo il quale:

- a) gli enti erogatori dei servizi sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;
- b) fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico.

Considerato che l'art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito in legge n. 131/1983, ha stabilito l'obbligo per le province, i comuni ed i loro consorzi, nonché le comunità montane di definire, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente destinate.

Dato atto che, ai sensi dell'art.243 del D.Lgs. 267/2000, per gli Enti strutturalmente deficitari la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale deve essere almeno pari al 36%;

Considerato che l'articolo 34 comma 26 del D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito in Legge 17.12.2012 n.221 ha escluso l'illuminazione votiva dai servizi pubblici a domanda individuale;

Verificato che il Comune di Vinadio non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie in quanto non presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio;

Accertato che, in base al Decreto del Ministero dell'Interno 31.12.1983 i servizi pubblici a domanda individuale che il Comune di Vinadio renderà nel corso dell'anno 2022 saranno i seguenti:

- mensa : 66%;
- area di sosta/campeggio: 100%
- impianto sportivo pattinaggio: 64%.

Fatto costatare inoltre che il servizio idrico integrato ha una copertura pari al 100%;

Ritenuto opportuno, preventivamente all'approvazione della bozza di Bilancio di Previsione 2022/2024 , provvedere all'adozione di un provvedimento che evidenzi entrate e spese dei servizi collettivi a domanda individuale, al fine di mettere in risalto che il rapporto di copertura di questi servizi globalmente considerati oltrepassano la percentuale del 36% prevista dalle vigenti disposizioni.

Visto il Dlgs. N. 504/1992.

Vista la Legge n. 131/1983.

Visto il D.M. 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con quelli del Tesoro e delle Finanze, il quale ha individuato le categorie di servizi collettivi a domanda individuale.

Constatato che a norma dell'art. 174 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione (DUP) sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.

Atteso che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito.

Dato atto che il termine è attualmente fissato al 31.03.2022;

Ritenuto il presente atto di corredo rispetto alla delibera di approvazione del bilancio annuale;

Considerato che in merito alla proposta del presente atto deliberativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese.

DELIBERA

- 1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il rapporto tra entrate e spese relativo a questi servizi, globalmente considerati, supera il 36%.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to : CORNARA GIUSEPPE PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to : dr. Roberta PAPPADOPOLO

() Comunicata ai CAPIGRUPPO CONSILIARI, con nota del _____, Prot. n.
(Art. 125 – D. Lgs. 2000/267)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente per gli usi consentiti dalla legge.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
dr. Roberta PAPPADOPOLO

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7.8.1990 n.241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.